

LAVORO E PREVIDENZA

L'inquadramento degli esodati dallo sport

di **Guido Martinelli**

Con le **delibere del Consiglio Nazionale del Coni, la n. 1566** del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto il “*Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili*”, e la successiva delibera integrativa e correttiva della precedente, la **n. 1568** del 14 febbraio 2017, il Coni ha individuato 384 discipline sportive che, ad oggi, possono validamente ritenersi “**attività sportive dilettantistiche riconosciute**”.

Se, sotto un certo aspetto, come abbiamo già avuto modo di esprimere (“[Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD](#)” e “[Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD](#)”), il tenore di queste delibere ha messo un po' d'ordine su quali siano i confini delle attività sportive riconosciute, **le conseguenze** legate al corretto inquadramento degli operatori sotto il profilo lavoristico incrementa i **margini di incertezza**, quasi come un *puzzle*, al quale, come è stato dichiarato in un recente convegno, manca sempre qualche tessera per poter essere completato.

Ci riferiamo, in particolare, alle **prestazioni attinenti discipline non più ricomprese nell'elenco Coni**.

In questo caso **non potremmo più far rientrare l'attività svolta nell'ambito della “normativa speciale” volta a “favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”** (vedi [ispettorato nazionale del lavoro circolare 1/16 del 01.12.2016](#)). Ciò per l'assenza dei due presupposti indicati dalla citata circolare per l'applicazione della disciplina dei c.d. compensi sportivi (ex [articolo 67, comma 1, lett. m\), Tur:](#)

1. “*che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
2. *che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”.*

Qui ci potremmo trovare di fronte a due situazioni diverse. La prima è quella in cui il **sodalizio svolge esclusivamente attività non più riconosciuta come sportiva**.

In tal caso, a far data dalla conclusione del corrente esercizio sociale, alle prestazioni svolte **trova applicazione il primo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015** che, rubricando “*collaborazioni organizzate dal committente*” testualmente riporta che: “*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni*

*di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono **organizzate dal committente** anche con riferimento ai **tempi** e ai **luoghi** di lavoro”.*

L'altra ipotesi, probabilmente più diffusa, è invece quella del **sodalizio che mantiene la sua natura sportiva dilettantistica in virtù della pratica di discipline riconosciute, ma che indice e organizza anche attività non ricomprese nell'elenco della delibera Coni** dello scorso 14 febbraio.

In tal caso, anche per loro, scatta la **presunzione** dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato in presenza di attività etero coordinata sopra descritta?

Si ricorda che il secondo comma del citato [articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 alla lettera d\)](#) **esclude** l'applicabilità di detta presunzione: *“alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”.*

Ritenuto che tale norma debba essere correttamente letta come riferita alle collaborazioni “rese ai fini istituzionali” in favore di società e associazioni sportive di cui all'articolo 90 L. 289/2002, non vi è dubbio che una **società** ad esempio di **ginnastica artistica** (e come tale e con dette finalità qualificata correttamente come sportiva dilettantistica) che abbia tra i propri fini istituzionali “anche” la pratica dello *yoga* (disciplina ad oggi non rientrante tra quelle riconosciute) **possa**, a questo punto, legittimamente **inquadrare il proprio istruttore di tale disciplina come collaboratore coordinato e continuativo**, ovviamente sussistendone i presupposti, senza cadere nella presunzione della applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il problema che ne deriva, però, è che questa conclusione potrebbe essere una vittoria di Pirro. Infatti **trattandosi comunque di istruttori di società e associazioni sportive dilettantistiche** ci si troverà di fronte, comunque, **all'obbligo di pagare i contributi alla gestione spettacolo ex ENPALS** che, come è noto, sono dello stesso ammontare di quelli previsti per il rapporto di lavoro subordinato.

Ci troveremo, pertanto, nella singolare situazione che **l'istruttore del corso di yoga indetto da una associazione culturale** (in quanto ha perso in virtù della delibera Coni i connotati di sportiva) **rischia l'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato ma pagherà i contributi alla gestione ordinaria; lo stesso istruttore per la medesima attività, anche se inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, svolta in favore di una sportiva, li dovrà pagare alla gestione spettacolo.**

È meglio risparmiarsi ogni commento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

